



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Nicht löschen bitte "" !!

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ **(Ordinanza sul CO₂)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 146s

Abrogato

Art. 146u

Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

¹ L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

Art. 146v

Non considerazione delle emissioni di CO₂ in caso di cambiamento del vettore energetico

¹ Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO₂ prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

¹ RS 641.711

² La domanda di non considerazione delle emissioni di CO₂ secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- b. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- c. quantità delle emissioni supplementari di CO₂ prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
- d. durata del cambiamento del vettore energetico.

³ L'UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO₂ relative al cambiamento del vettore energetico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr